

# DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ai sensi degli artt. 17, 28, 29 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

## Istituto Comprensivo Statale Sanluri

Via Carlo Felice (SU) 09025

tutte le sedi

### INTEGRAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA ESPOSIZIONE SARS-CoV2

FUNZIONE	NOME E COGNOME	FIRMA
Datore di lavoro	Dott. Cinzia FENU	
RSPP	Dott. Daniele MARROCU	
Medico competente	Società 626 Mi.Ro SRL Biddau Angela Maria	

Revisione N°0

Data revisione: 25.05.2020




## 1 RELAZIONE INTRODUTTIVA

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.

Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus.

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).



Pur trattandosi di un'esposizione non intenzionale che, tuttavia, può variare in modo consistente in base al tipo di attività produttiva, alla necessità per i

lavoratori di dover operare a contatto ravvicinato con persone con infezione nota o sospetta, si ritiene ragionevole elaborare una valutazione specifica circa l'esposizione al COVID-19 da allegare al Documento di valutazione dei rischi dell'organizzazione.

Il datore di lavoro dell'Azienda ha, quindi, l'obbligo di valutare il rischio ed informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche se non strettamente connesse ad un'esposizione lavorativa.

Le misure contenitive che hanno riguardato il mondo del lavoro si sono rese necessarie per ridurre le occasioni di contatto sociale sia per la popolazione generale, ma anche per caratteristiche intrinseche dell'attività lavorativa per il rischio di contagio.

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:

naso che cola

mal di testa

tosse

gola infiammata

febbre

una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina.

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutando;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Per tali motivi, occorre adottare misure graduali e adeguate al fine di consentire, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, un ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- Esposizione, ossia la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

I profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

Al fine di valutare il rischio legato all'ambito produttivo, l'INAIL ha messo a punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O\*NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O\*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all'impatto sull'aggregazione sociale.

La presente valutazione è, quindi, eseguita prendendo a riferimento il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" a cura dell'INAIL ed approvato dal Comitato tecnico scientifico (Cts), istituito presso la Protezione Civile.

La pubblicazione è composta da due parti: la prima riguarda la predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso "terzi".

La seconda parte illustra le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici.

L'adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza

di focolai epidemici, prende in considerazione il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali.

## 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

### **PRINCIPALI NORME - ACCORDI - PROTOCOLLI**

**Ordinanza Regione Sardegna n.20 del 02 maggio 2020** – Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

**Circ. 622 del 01 maggio 2020** - Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative.

**DPCM 26 aprile 2020** – art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, in particolare comma c Allegato 4.

**Protocollo 24 aprile 2020 Integrazione-** Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Nel seguito del documento sarà semplicemente indicato come PROTOCOLLO.

**Doc Tec INAIL aggiornato 23 aprile 2020** – Da cui si è tratto la METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA

**Protocollo 08 aprile 2020** – Precisazioni ad opera del COSMED sul Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” del 03-04-2020

**Protocollo 03 aprile 2020** - Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”

**Ordinanza Regione Sardegna n.11 del 24 Marzo 2020** – art. 6 sanificazione degli edifici pubblici.

**Protocollo 14 marzo 2020** - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

**Circ. 5443 del 22 febbraio 2020** - COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti

**DPCM 08 marzo** – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

### 3 METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

#### Tratto dal Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione INAIL

La metodologia di valutazione del rischio utilizza una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibile per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale, adattata da un modello sviluppato sulla base dati O\*NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O\*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) integrando i dati del contesto lavorativo italiano delle indagini INAIL e ISTAT:

- **esposizione** - probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.)

Fattore: esposizione		
Scala		Punteggio
Probabil	bassa (es. lavoratore agricolo)	0
Probabil	medio-bassa	1
Probabil	media	2
Probabil	medio-alta	3
Probabil	alta (es. operatore sanitario)	4

- **prossimità** - caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;

Fattore: prossimità		
Scala		Punteggio
	Lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo	0
	Lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato)	1
	Lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio)	2
	Lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non	3
	Lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es.	4

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

- **aggregazione** - la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Fattore: aggregazione		
Scala		Punteggio
	presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non	1,00
	presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);	1,15 (+15%)
	aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze	1,30

trasporti pubblici); (+30%)  
 aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto 1,50  
 spettacoli, manifestazioni di massa). (+50%)

Il livello di rischio viene calcolato come segue:

$$R = E * P + (C * A)$$

dove:

- E = esposizione
- P = prossimità
- C = classe di aggregazione sociale (valore desumibile da tabella INAIL in base al codice ATECO)
- A = aggregazione

### LIVELLO DI RISCHIO

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.

<b>Esposizione</b>	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
	<b>Prossimità</b>				

**Aggregazione** →

Entità Rischio	Valori di riferimento
Basso	$(1 \leq R \leq 2)$
Medio basso	$(2 < R \leq 4)$
Medio alto	$(4 < R \leq 9)$
Alto	$(9 < R \leq 16)$

#### 4 VALUTAZIONE: ISTRUZIONE

##### CODICE ATECO E CLASSE DI AGGREGAZIONE SOCIALE

Codice	85.1 Istruzione prescolastica
	85.2 Istruzione primaria
	85.31.1 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
Descrizione	P ISTRUZIONE
Classe di aggregazione sociale	3
Fattore di aggregazione	1,30

In base al Codice ATECO la classe di rischio orientativa è:

**MEDIO BASSO**

##### VALUTAZIONE IN BASE ALLA SPECIFICITA' DELL'ATTIVITA'

Al fine di ricavare il livello di rischio sono prese a riferimento le variabili "esposizione" e "prossimità", identificando per ognuna la scala in base alla specificità del settore produttivo:

<b>Fattore: esposizione</b>	
Rappresenta la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.)	
<b>Scala assegnata</b>	<b>Punteggio</b>
MEDIO ALTA	3,00

<b>Fattore: prossimità</b>	
Indica le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio)	
<b>Scala assegnata</b>	<b>Punteggio</b>
Lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo	2,00

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

<b>Fattore: aggregazione</b>	
La tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero,	
<b>Scala assegnata</b>	<b>Punteggio</b>
presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti):	1,30



Il livello di rischio R è determinato mediante la seguente relazione:

$$R = E \times P + (C \times A) = 3 \times 2 + (3 \times 1,30) = 9,9$$

dove:

- E = esposizione
- P = prossimità
- C = classe di aggregazione sociale
- A = aggregazione

**Classe di rischio di appartenenza:**

**ALTO**  
Ma molto vicino al valore max della classe  
medio bassa

$$9 < R \leq 16$$

## 5 MISURE DI SISTEMA

### 5.1 MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Al fine di garantire l'accessibilità ai servizi dopo un lungo periodo di chiusura e in considerazione delle misure da adottare, che verosimilmente ridurranno il numero di lavoratori in contemporanea, è opportuno prevedere la possibilità di permettere deroghe ai giorni di chiusura e consentire l'estensione degli orari di apertura dei locali.

Tali misure potranno permettere una turnazione fra i lavoratori con beneficio della riduzione della presenza contemporanea di soggetti nel locale.

Ove possibile lavorare con le porte aperte.

Eliminare ogni oggetto che possa essere di utilizzo promiscuo nel locale.

Il layout del locale e la gestione degli spazi potrebbero essere ottimizzati anche tramite soluzioni innovative rispetto alla zona originariamente prevista per l'attesa, al fine di garantire le attività e il distanziamento fra clienti ed operatori.

La progressiva riattivazione dei cicli lavorativi non può prescindere da un'analisi dell'organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio da contagio nell'ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi.

Una buona programmazione di tutte le attività e dei tempi medi occorrenti è necessaria per garantire la sostenibilità delle attività quotidiane.

Ove possibile, già in fase di programmazione, è necessario predeterminare i tipi di visita richiesta per ciascun cliente. Ciò è fondamentale per ottimizzare i tempi di attesa e per la prevenzione di ogni forma di affollamento.

### 5.2 ACCESSO ALLA SEDE DI LAVORO

#### **Controlli all'ingresso dell'azienda**

Vanno favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati dei lavoratori per evitare, il più possibile, contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

Ove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il personale, e chiunque intenda fare ingresso in azienda, non può accedere se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

a. L'ingresso è consentito soltanto nel rispetto delle procedure di seguito elencate per cui è necessaria la collaborazione e responsabilità dei singoli individui. In caso di comportamenti contrari o di intemperanze, non essendoci presidi di controllo giuridicamente riconosciuti e trattandosi di disposizioni di sanità pubblica, si provvederà immediatamente ad avvisare le autorità competenti per allontanare i trasgressori.

b. Chiunque intenda entrare in Istituto dovrà attenersi a quanto riportato nel precedente paragrafo

“INFORMAZIONE”.

c. L'ingresso negli Istituti di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

### 5.3 ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l'accesso di fornitori esterni deve essere regolato attraverso l'individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite.

Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno occorre individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

Anche l'accesso ai visitatori deve essere limitato: qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali.

Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operino negli Istituti (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) e che risultino positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore deve informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

### 5.4 SPOSTAMENTI INTERNI

Gli spostamenti all'interno dell'azienda devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Se necessarie ed urgenti, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia e areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati.

È comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in *smart working*.

### 5.5 GESTIONE SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano

### 5.6 IGIENE IN AZIENDA

#### Pulizia e sanificazione

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dell'area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e alla ventilazione dei locali.

Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi *touch*, *mouse*, con adeguati detergenti, sia negli uffici, che nei reparti produttivi.

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, come da circolare 22 febbraio 2020.

Per la **pulizia degli ambienti** possono essere utilizzati prodotti specifici a base di cloro, spesso ipoclorito di sodio (NaCl - candeggina o varechina) diluito in concentrazione molto bassa (almeno l'1%) ma efficace per la disinfezione delle superfici, o di alcol etilico. Non ci sono controindicazioni all'uso di prodotti a base di cloro a basse concentrazioni o di alcol etilico, se ci si attiene scrupolosamente a quanto riportato nelle schede di sicurezza che devono essere consegnate ai lavoratori esposti contestualmente alla consegna del prodotto da utilizzare. **È necessario prestare particolare attenzione nell'uso di liquidi infiammabili che recano nell'etichetta o nella scheda di sicurezza il simbolo riportato nella figura accanto.**

Al fine di verificare l'infiammabilità dei prodotti e l'eventuale utilizzo da parte del personale di DPI (guanti, mascherina, occhiali, ecc.) è necessario, prima di effettuare l'ordine, richiedere le schede di sicurezza alla ditta fornitrice nelle quali sono indicati i pericoli associati e le modalità d'uso a cui il personale deve attenersi in modo scrupoloso.

Per la sanificazione periodica indicata nel protocollo da eseguirsi con procedura e prodotti specifici secondo parere del medico competente. Sanificazione che, in base all'Ordinanza RAS n.11 del 24/03/2020 all'art. 6 è prevista a carico del Comune di appartenenza .

Richiedere all'Ente Proprietario la pulizia periodica dei Condizionatori e/o termoconvettori.

### 5.7 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.

I detergenti devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili

### 5.8 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Qualora l'attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

A seguito della valutazione dei rischi i DPI per fronteggiare il Coronavirus sono:



Categoria: Protezione mani e braccia  
Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi  
Rif. norm.: UNI EN 374, 420  
Denominazione: Guanti monouso In NITRILE o, in assenza, in lattice



Categoria: Protezione delle vie respiratorie  
Tipologia: Semimaschere filtranti  
Rif. norm.: UNI EN 149  
Denominazione: Mascherina Facciale filtrante FFP2/3



Categoria: Protezione delle vie respiratorie  
Tipologia: Semimaschere filtranti  
Rif. norm.: EN 14683  
Denominazione: Mascherina chirurgica

### 5.9 CASO SINTOMATICO IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali.

L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. L'azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali "contatti stretti".

### 5.10 PULIZIA AMBIENTI NON SANITARI DOPO CASI COVID-19

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. I materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detersivo. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

## 7 MISURE IGIENICO-SANITARIE

- a. Posizionare soluzioni disinfettanti e dispenser con soluzioni idro-alcoliche o a base di altri principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della Salute) per l'igiene delle mani all'ingresso e in corrispondenza delle postazioni di lavoro a disposizione del personale e della clientela, con erogatori tali da evitare il contatto con il flacone.
- b. Relativamente al rischio da SARS-COV-2, sanificare frequentemente l'area di lavoro e gli strumenti utilizzati oltre le normali procedure di prevenzione in atto per il settore (vedere Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 del 25 aprile 2020).
- c. Disinfettare frequentemente le superfici comuni, ossia utilizzate da più persone (comprese tastiere, POS, maniglie, corrimani, etc.).
- d. Pulire giornalmente i locali comuni come spogliatoi e servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario di apertura.
- e. Garantire un ricambio d'aria regolare e sufficiente nei locali di lavoro favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale anche mantenendo la porta di ingresso aperta.
- f. Eliminare, ove possibile, la funzione di ricircolo dell'aria negli impianti di riscaldamento/raffrescamento (vedere Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 del 21 aprile 2020).
- g. Posizionare nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti;
- h. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

## 8 MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI

In riferimento all'adozione di misure specifiche per i lavoratori nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato:

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
2. nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.
3. nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS- CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività" del 29 aprile 2020.
4. nel Documento tecnico Inail "Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 2020".

In primo luogo, si richiama all'obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche durante tutta la giornata di lavoro (art. 16, legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e di guanti in nitrile che dovranno essere cambiati all'occorrenza.

Deve inoltre essere garantita una adeguata informazione e formazione sull'utilizzo dei DPI, con particolare riferimento alla importanza dell'uso esclusivo del dispositivo, alla importanza di non toccare la parte esterna del dispositivo durante l'utilizzo e di procedere alla immediata igiene delle mani nel caso in cui un simile contatto non possa essere evitato, alle modalità di sanificazione e conservazione dei dispositivi riutilizzabili fra un utilizzo e l'altro, alla importanza di una accurata igiene delle mani prima di indossare il dispositivo e dopo averlo rimosso e manipolato per la sanificazione se riutilizzabile.

In considerazione della tipologia di attività è opportuno, oltre ad un'informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un'informazione più mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione.

Va ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalcolica.

Particolare attenzione dovrà essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in particolare prevedendo un'adeguata attività di pulizia giornaliera degli stessi. In tali locali se dotati di finestre

queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario di apertura.

Si consiglia di indossare abiti da lavoro diversi da quelli di arrivo al lavoro o in alternativa mantella/grembiule monouso o, in assenza grembiuli di tessuto da lavare secondo le direttive seguenti.

Lavare regolarmente gli indumenti da lavoro con prodotti specifici ad una temperatura di almeno 60 C° e per un tempo di almeno 30 minuti.

Va richiamata la responsabilità di tutti i visitatori e dipendenti nell'osservazione delle misure igieniche e del distanziamento. Ogni messaggio comunicativo deve focalizzarsi sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle regole.

**In allegato la procedura d'igienizzazione degli ambienti da fornire al personale collaboratore scolastico**

## 9 PREVENZIONI

- Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell’ottica del **distanziamento sociale**.
- Gli **spostamenti** all’interno dell’azienda devono essere **limitati al minimo indispensabile**.
- In più punti dell’azienda devono essere affissi **cartelli che pubblicizzano le misure** ed in particolare **l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani**.
- L’accesso di **fornitori esterni** deve avvenire secondo **modalità, percorsi e tempistiche ben definite** dall’azienda; per le attività di carico/scarico si deve rispettare il previsto distanziamento.
- **Nel caso in cui in azienda un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria; l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.**
- Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, il **medico competente**, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la **“visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”** (D. Lgs. 81/08 e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, in deroga alla norma.
- **Può attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell’accesso al luogo di lavoro**, secondo le modalità di cui al Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
- **È garantita la pulizia più volte al giorno dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica.**
- È prevista una **sanificazione degli ambienti**, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

## 10 CONCLUSIONI

Il presente Documento di Valutazione del Rischio COVID-19 (Metodo INAIL):

- è stato redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi è stata effettuata dal Datore di Lavoro in collaborazione col Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.



## 11 INDICE

1.	Relazione introduttiva	3
2.	Riferimenti normativi	5
3.	Metodologia adottata per la valutazione del rischio	6
4.	Valutazione del rischio	8
5.	Misure di sistema	10
5.1	Misure organizzative, di prevenzione e protezione	10
5.2	Accesso alla sede di lavoro	10
5.3	Accesso fornitori esterni	11
5.4	Spostamenti interni	11
5.5	Gestione spazi comuni	11
5.6	Igiene in azienda	11
5.7	Precauzioni igieniche personali	12
5.8	Dispositivi di Protezione Individuali	12
5.9	Caso sintomatico in azienda	13
5.10	Pulizia ambienti non sanitari dopo casi COVID-19	13
6	Misure igienico sanitarie	14
7	Misure specifiche per i lavoratori	14
8	Prevenzioni	16
9	Conclusioni	16
10	Indice	17